

Codice A1813B

D.D. 28 maggio 2020, n. 1416

**Concessione demaniale per un guado (guado n. 2) sul Rio del Piss in località Laietto - La Thea - Vertea del Comune di ALA DI STURA (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.5628 - Autorizzazione Idraulica N. 5427/2020 - Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto-La Thea-Vertea**



**ATTO N. DD-A18 1416**

**DEL 28/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Concessione demaniale per un guado (guado n. 2) sul Rio del Piss in località Laietto - La Thea - Vertea del Comune di ALA DI STURA (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.5628 – Autorizzazione Idraulica N. 5427/2020 - Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto-La Thea-Vertea

Il Signor Fabrizio BRICCO, Legale rappresentante del Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto-La Thea-Vertea, con sede in Piazza Centrale, 22 - 10070 ALA DI STURA (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 92052560015, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 27 Aprile 2020 al n. 20568/A1813B per un guado (guado n. 2) sul Rio del Piss in Comune di ALA DI STURA (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento proposto dal Consorzio di sviluppo agrosilvopastorale Laietto - La Thea - Vertea con sede in Piazza Centrale, 22, ALA DI STURA (TO) prevede la realizzazione di un guado a corda molle a carattere permanente denominato "Guado n° 2" nell'ambito della realizzazione di nuova viabilità forestale in comune di ALA DI STURA tra la località La Thea e la località Vertea.

Dall'esame della documentazione allegata alla istanza e conservata agli atti, ed in particolare:

- l'elaborato 01, "Relazione generale – Giugno 2018" redatta dal Geom. Renzo Alessandro ROLLERO, iscritto all'Albo dei Geometri di Torino e Provincia al n. 6718;
- l'elaborato 09 "Note tecniche di progettazione – Compatibilità delle opere di interferenza con i rami idrici";
- l'elaborato 10 "Note relative alla progettazione – Gennaio 2019" redatta dal Geom. Renzo Alessandro ROLLERO;
- gli altri elaborati tecnici e cartografici redatti dal Geom. Renzo Alessandro ROLLERO;

si evince che il progetto prevede la realizzazione di un guado a corda molle con la posa di due tubazioni autoportanti in cls aventi diametro pari ad 80 cm, collocate in subalveo, con piano del sedime stradale, ad opera ultimata, corrispondente all'attuale piano d'alveo, per una lunghezza

trasversale pari alla larghezza della carreggiata di 3,5 m, e per una lunghezza longitudinale pari a circa 6 m. Il piano di calpestio della carreggiata sarà realizzato con lastre in pietra cementate.

Verrà realizzata una massicciata in pietra a monte del guado per il convogliamento delle portate di magra, ed una scogliera a valle per il sostegno della carreggiata, ancorate alle rocce sottostanti.

La posa in scavo nel letto del corso d'acqua delle tubazioni consentirà lo smaltimento della portata di magra e non interferirà con il normale deflusso delle acque né creerà restringimenti della sezione idraulica. Le tubazioni in cls previste assicurano una portata di deflusso pari a circa 1,8 m<sup>3</sup>/s ciascuna, a fronte di una portata di bacino sotteso, calcolata in base ai parametri fisiografici utilizzando i parametri di probabilità pluviometrica per la cella identificata dal PAI come AG90 – Rio del Piss, con T20, pari a circa 11 m<sup>3</sup>/s, pertanto le acque in eccesso defluiranno al di sopra del guado.

La realizzazione del Guado n° 2 comporterà l'occupazione di sedime demaniale pari ad una superficie di circa 15 m<sup>2</sup>, come desunta dalle sezioni di progetto.

Il progetto per la realizzazione della nuova viabilità forestale è stato autorizzato con la D.D. n° 1520/DA1813A in data 2 Maggio 2019 secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n° 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", previo sopralluogo in situ effettuato in data 18 Aprile 2017.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 22831/A1813B dell'8 Maggio 2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15,16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di ALA DI STURA (TO) è avvenuta dall'8 Maggio 2020 al 23 Maggio 2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., e non sono state presentate osservazioni.

A seguito delle disposizioni emanate con D.P.C.M. 11.03.2020 ss.mm.ii. e con D.P.G.R. 21 Marzo 2020 n. 34 ss.mm.ii., in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omessa la realizzazione del sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente il sopralluogo in situ effettuato in data 18 Aprile 2017 e l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuali ispezioni in fase di realizzazione dell'opera.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N. 5427/2020, redatto in data 18 Maggio 2020 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, e ritenuto pertanto potersi rilasciare apposita Autorizzazione Idraulica di pari numero.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni **diciannove** in considerazione delle particolari finalità perseguite del richiedente e pertanto con scadenza al 31/12/2038 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 22 Maggio 2020.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a € 376,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2019 quantificato

in € 188,00, sulla base tabella canoni vigente;

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

#### *determina*

1. **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici il Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto-La Thea-Vertea ad eseguire il Guado n° 2 sul rio del Piss in oggetto, nell'ambito della proprietà del demanio idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alle fasi di redazione del progetto di esecuzione dell'opera:
  - a. l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali;
  - b. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
  - c. l'opera dovrà essere realizzata nel rigoroso rispetto delle specifiche prescrizioni e raccomandazioni dettate con la D.D. n° 1520/DA1813A in data 2 Maggio 2019, con la quale è stata autorizzata secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n° 45/1989 la realizzazione di nuova viabilità forestale in comune di ALA DI STURA tra la località Thea e la località Vertea;
  - d. il guado dovrà essere realizzato limitando gli scavi in alveo allo stretto necessario, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare tubazioni di diametro inferiore al previsto purché in grado di regimare le portate idriche dei periodi di magra. Dovrà essere posta adeguata attenzione durante lo scavo delle sponde per la formazione del giusto raccordo con il passaggio a corda

molla della pista, che va realizzato all'incirca alla quota di fondo alveo pre-intervento, introducendo se del caso opportune sistemazioni spondali a carattere puntuale dandone tempestiva comunicazione a questo Settore. I tratti d'asta a monte e a valle dovranno essere oggetto di monitoraggio e manutenzione periodica per un intorno geomorfologico significativo, al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni che possono favorire evoluzioni indesiderate delle aste. Per le stesse ragioni i guadi vanno mantenuti verificando sempre il rispetto della sezione d'alveo ideale;

- e. il guado dovrà essere utilizzato nei periodi di bassa portata del corso d'acqua, ossia quando il passaggio su fondo alveo non è sommerso oppure quando i rami idrici sono in sostanziale condizione di secca, pertanto il Concessionario è tenuto a prendere informazioni in merito agli innalzamenti dei livelli idrici in rapporto agli eventi meteorici e ad adottare all'occorrenza tutte le misure necessarie di protezione, nei tempi e nei modi più opportuni che il caso richiederà, a garanzia che l'uso del passaggio in alveo avvenga sempre senza pregiudicare la sicurezza idraulica. Inoltre il Consorzio svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni a cose e persone derivanti dal passaggio sul guado;
- f. la conformazione del guado e dei raccordi alle sponde deve risultare tale da favorire sempre l'inálveamento delle eventuali acque di sormonto dell'opera, anche nell'ipotesi che rimanga integra o comunque prima che subisca il disfacimento per azione della corrente idrica, ciò allo scopo di escludere qualsiasi forma di esondazione nelle aree limitrofe non dovendo in nessun caso incrementare la pericolosità idraulica potenziale dei luoghi; il guado, pertanto, deve essere realizzato limitando il più possibile l'occupazione dell'alveo in altezza;
- g. occorre vincolare le tubazioni che formano il guado al fine di limitare l'eventuale loro trasporto verso valle per azione di una corrente idrica di tipo ordinario e ridurre i possibili effetti negativi sulla stabilità dell'alveo dovuti all'innescò di processi di erosione o deposizione anomale;
- h. i massi costituenti la massicciata per il convogliamento delle acque a monte del guado e di sostegno dell'opera a valle dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,3 m<sup>3</sup> e peso non inferiore a 8 q.li; in ogni caso dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
- i. è vietato asportare materiale litoide demaniale dall'alveo. L'eventuale prodotto dello scavo in alveo per l'adeguamento del piano di posa dei tubi dovrà essere utilizzato esclusivamente per colmare depressioni presenti nel basso morfologico e/o ad imbottimento delle sponde presso il sito d'intervento;
- j. durante la realizzazione dei lavori è fatto divieto assoluto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- k. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l. il guado dovrà essere soggetto ad interventi di manutenzione durante tutto il periodo d'esistenza al fine di garantire la piena efficienza idraulica con riferimento alla configurazione di progetto, verificando in particolare il rispetto della sezione d'alveo; dovranno inoltre essere oggetto di monitoraggio e manutenzione periodica anche i tratti d'asta posti a monte e a valle dell'attraversamento, per un intorno geomorfologico significativo, allo scopo di evitare evoluzioni indesiderate del ramo idrico connesse alla presenza del guado. La esecuzione di lavori o la realizzazione di manufatti aggiuntivi eventualmente necessari per garantire la corretta manutenzione ed efficienza dell'opera e del tratto d'asta dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione di questo Settore;
- m. sono a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere;
- n. il Concessionario, con la sottoscrizione della concessione, svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno

essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;

- o. il soggetto autorizzato, prima di eseguire il guado, dovrà consultare il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12 della L.r. n° 37/2006. Qualora le disposizioni impartite dal citato Servizio dovessero determinare modifiche all'attraversamento, il Consorzio dovrà presentare a questo Settore domanda di variazione progettuale ed ottenere un nuovo parere di compatibilità;
  - p. l'autorizzazione idraulica ha una validità di mesi 24 (ventiquattro). L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze eccezionali. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero essere conclusi entro il termine fissato;
  - q. l'intervento dovrà essere realizzato con l'esclusione di ogni responsabilità di questa Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto, anche in caso di danneggiamento o crollo, in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo, con abbassamento od innalzamento d'alveo, in quanto resta l'obbligo del Soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, previa autorizzazione di questo Settore;
  - r. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
  - s. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;;
  - t. l'autorizzazione viene rilasciata ai soli fini idraulici. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti. Il Concessionario, con la sottoscrizione della concessione, assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione dell'opera e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
  - u. si ribadisce che a seguito delle disposizioni emanate con D.P.C.M. 11/03/2020 e ss.mm.ii. e con D.P.G.R. 21/03/2020 n. 34 e ss.mm.ii., in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore, che si riserva la facoltà di effettuare eventuali ispezioni in fase di realizzazione dell'opera.
2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Consorzio di Sviluppo Agrosilvopastorale Laietto-La Thea-Verthea, l'occupazione di aree demaniali per un guado (guado n. 2) sul Rio del Piss in Comune di ALA DI STURA (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;
  3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
  4. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;
  5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per

farne parte integrante;

6. di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2020, quello di € 188,00 per canone demaniale riferito all'anno 2020, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020 e che l'importo di € 376,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2020;
7. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE**

(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni